

Pubblicato il 16/01/2018

N. 00508/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12514/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12514 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Laura Guerrieri, Bonaiuto Anna, Califano Antonia, Califano Loredana, Canova Mariano, Carpentieri Teresa, Cosimato Sabina, Giacomaniello Antonella Anna, Giordano Lucia, Giordano Salvatore, Guida Sofia, Mazziotti Anna, Micieli Francesco, Pacelli Giuseppe, Postiglione Elio, Pucci Angela, Ruggiero Maria, Settembre Raffaella, Spinelli Gianpasquale, Spinelli Massimo, Squitieri Palma, Tronnolone Maria, Vallelunga Barbara, Villani Rosa, Lonetti Giuseppina, Siciliani De Cumis Mario, Ballarini Filippo, Cecchini Vanessa, Golini Grazia, Sartori Lucia, Sordo Paola, Cuccaro Bernardino Emanuele, Raimondo Roberto, Pizzorusso Raffaella, Caridi Anna, Corvino Pasquale, Caterino Orsola, Nuzzo Irene, Alberico Filomena, De Filippo Antonella, Stipo Maria Bonaria, Laveglia Antonella, Facchini Nicoletta, De Santis Lucia, Fernandez Moreno Maria Josè, Pavini Elena, Pisani

Tommaso, Marchetti Chiara, Pellegrini Silvia, Papanti Francesca, Costa Paola, Mattia Angela, Procida Lucia, Apicella Anna, Morcoaldi Luisa, Frosini Sara, Innamico Vittoria, Cupisti Michela, Ulivi Silvia, Bartoletti Michele, Buttaboni Barbara, Barbaria Vincenza, Bonsangue Barbara, Tarquini Marta, Marconi Silvia, Carriero Letizia, Buono Antonio, De Giorgis Monia, Levrini Bernardina, Serpi Cecilia, Festelli Arianna, Rutici Flavia, Lucherini Eleonora, Doganieri Ilaria, Bartalucci Margherita, Ferrara Rita, Ragusa Concetta, Ionadi Rosina, Forzini Maria Reshmi, Fontana Giuseppina, D'Incecco Maria, rappresentati e difesi dall'avvocato Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Armellini, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. 58 del 25 luglio 2013 avente per oggetto "attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento" nella parte in cui all'art. 1, comma 1 prevede l'ammissione ai corsi speciali dei docenti che "abbiano prestato a decorrere dall'a.s.1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso almeno tre anni di servizio"; nonché nella parte in cui all'art. 1, comma 3 prevede che "è valutabile il servizio prestato nell'anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio... purchè almeno un anno scolastico sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare";

del decreto 25 marzo 2013, n. 81 recante modifiche al Regolamento di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 quale atto presupposto e per quanto statuito all'art. 15, comma 1 ter e comma 1 sexies;

della comunicazione informatica di esclusione dai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui al citato Decreto del direttore Generale n. 58 del 30 luglio 2013;

e per l'annullamento con motivi aggiunti del 1° marzo 2014 proposti dal solo ricorrente Giordano Salvatore:

della nota dell'USR per la Campania a prot. MIURA00DRCA n. 736/U del 31 gennaio 2014 avente ad oggetto "Pubblicazione elenchi candidati non aventi i requisiti per l'accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali per la Regione Campania" e dell'allegato elenco esclusi nella parte in cui esclude il ricorrente,

e di tutti gli atti nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicati

e per la declaratoria in via cautelare del diritto del ricorrente Giordano Salvatore ad essere ammesso con riserva ai percorsi abilitanti speciali per gli insegnanti attivati ai sensi del DDG. N. 58 del 2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, in sede di appello cautelare, ottenevano, in riforma dei provvedimenti cautelari emessi in primo grado, l'ammissione con riserva ai corsi PAS.

Con memoria depositata in vista dell'udienza di merito, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato, depositando apposita documentazione, che taluni dei ricorrenti hanno conseguito, per effetto dei richiamati provvedimenti cautelari, il

titolo abilitante a seguito della frequenza dei corsi, e hanno superato l'esame conclusivo.

Come da precedenti di questa Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (T.A.R. Lazio, sez. III bis, nn. 13113/2014, 11559/2014, 53/2014 e 50/2014, 10200/2015 e, da ultimo, n. 12674/2015), va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, con scioglimento dell'eventuale riserva con la quale i ricorrenti sono stati ammessi al consolidamento della posizione.

Il Collegio, infatti, come chiarito dalla Sezione in analoghe occasioni ritiene che "è immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale <<Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela>> (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione III, 27 agosto 2013, n. 7963).

Deve, inoltre, essere rammentato che il Consiglio di Stato, VI Sezione, con la sentenza n. 5440/2015 del 2.12.2015 (a sua volta richiamata nella sentenza n. 03193/2016), ha disposto l'annullamento degli atti impugnati in primo grado, tra cui principalmente il D.M. M.I.U.R. 25 luglio 2013 n. 58.

Invero, nella parte motiva di essa si opera un riferimento al ricorso proposto per "l'annullamento del decreto M.I.U.R. 25 luglio 2013 n. 58, recante i requisiti per la partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nella parte in cui limita l'ammissione a detti corsi ai docenti che abbiano prestato a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 e fino all'anno

scolastico 2011-2012 almeno tre anni di servizio nonché nella parte in cui prevede che è valutabile il servizio prestato nell'anno scolastico corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni e, da ultimo, che il predetto servizio è valutabile sempre che almeno un anno scolastico sia stato svolto nella classe di concorso per il quale si intende partecipare”.

L'intervenuto annullamento del D.M. impugnato, atto generale, opera erga omnes e, dunque, vale anche per gli attuali ricorrenti.

La citata pronuncia – che il Collegio comunque condivide e fa propria in questa sede – vale, dunque, ad evidenziare, in relazione ai suoi effetti demolitori, che gli attuali appellanti fossero in possesso dei requisiti per la partecipazione ai percorsi abilitanti speciali, non operando (in quanto illegittimi e caducati) i restrittivi limiti di cui al decreto ministeriale oggetto di annullamento.

Invero, l'avvenuto annullamento del D.M. n. 58 del 25-7-2013 rende applicabile alla fattispecie in esame il suddetto principio, ricavabile dalla citata disposizione del richiamato articolo 4, comma 2 bis.

La citata norma dispone che “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Orbene, risulta che i ricorrenti, nelle more della definizione del giudizio, sono stati ammessi con riserva alla frequenza dei PAS, in virtù di provvedimento cautelare del Consiglio di Stato.

Gli stessi hanno, altresì, documentato l'avvenuto superamento delle prove di esame previste ed il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Di conseguenza, a seguito dell'annullamento del D.M. n. 58/2013, che ne precludeva la partecipazione, l'abilitazione all'insegnamento, nelle more conseguita in virtù di ammissione con riserva, può dirsi acquisita dai ricorrenti "a pieno titolo".

Da tale superamento dei PAS e dal conseguimento dell'abilitazione, per quanto sopra esposto da considerarsi "a pieno titolo", discende la cessazione della materia del contendere, risultando essere stato pienamente soddisfatto il bene della vita cui i ricorrenti aspiravano.

In conclusione, dunque, sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti che hanno conseguito l'abilitazione.

Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quanto agli altri ricorrenti che sia pure ammessi a partecipare al corso PAS in forza del provvedimento cautelare, non hanno conseguito il titolo finale.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio alla luce del suo esito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, con effetto di consolidamento della posizione dei ricorrenti che hanno conseguito l'abilitazione.

Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quanto ai ricorrenti che non hanno conseguito il titolo.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO